

COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

Collegio dei REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31-12-2019
AI SENSI ART.20 D.Lgs. 19 agosto 2016 N.175

Il giorno 14 dicembre 2020, il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Paese, prende visione della proposta di deliberazione consiliare n. 60 del 04.12.2020 con la quale viene effettuata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paese alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

In relazione a quanto sottoposto all'Organo di revisione il riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Il Comune di Paese con delibera consiliare n. 41 del 29.09.2017, successivamente modificata e aggiornata dalla deliberazioni consiliari n. 36 del 28/09/2018 e n. 23 del 09/04/2019, ha effettuato la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del citato T.U.S.P., nella quale sono state le previste ricognizioni in ordine alle società partecipate dirette ed indirette, stabilendo di mantenere, razionalizzare e dismettere le quote di partecipazione di società in relazione ai parametri e alle condizioni previste dal T.U.S.P..

L'art. 20 del T.U.S.P. dispone che le amministrazioni pubbliche, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:

1. effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,;
2. predispongano, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
3. approvino una relazione sull'attuazione dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati.

L'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il citato art. 20 del T.U.S.P., al comma 2, dispone che saranno oggetto di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. cioè "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Si ricorda altresì che l'articolo 4 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche non possano costituire società né acquisire o mantenere partecipazioni in società che:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato.

Rilevato che nella proposta di deliberazione e relativa relazione a questa allegata viene precisato che ora non sussistono ragioni per alienare e/o razionalizzare alcuna società partecipata direttamente e che, conseguentemente, nulla viene modificato rispetto al Piano di revisione ordinaria approvato con la delibera consiliare n. 67 del 19/12/2019;

Ciò premesso,

il Collegio dei Revisori

- 1) ritiene che il Comune di Paese, per effettuare la razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni abbia condotto compiutamente le necessarie verifiche e tratto le conseguenti determinazioni, per le diverse società, in ordine al mantenimento dell'attuale assetto coerentemente con quanto disposto in sede di ricognizione straordinaria delle partecipate, approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 29.09.2017 come da ultima modificata con deliberazione consiliare n. 23 del 09/04/2019;
- 2) prende atto che non vi sono partecipazioni del Comune Paese sulle quali l'ente deve intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
- 3) prende atto, inoltre che non avendo l'ente ritenuto, analogamente a quanto proposto con la presente deliberazione, di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, approvata con D.C.C. n. 67/2019, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 4) invita l'Amministrazione a monitorare attentamente, tramite gli organismi del controllo analogo, l'andamento delle attività delle partecipate al fine di assicurare servizi ottimali alla collettività.

Treviso, 14 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Elvira Alberti

Gianbattista Rossetti

Danilo Capone